REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/282 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda le nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e il modello di rapporto di osservazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale («convenzione NAFO») approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ([2]).

(2) Il regolamento (UE) 2019/833 recepisce le misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO nel diritto dell'Unione.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione ([3]) integra il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di ulteriori misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(4) Nella riunione annuale del settembre 2024 la NAFO ha modificato le misure di conservazione e di esecuzione aggiungendo nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e modificando il modello di rapporto di osservazione.

(5) Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/833 è aggiunta la lettera g) seguente:

«g) per il merluzzo bianco (COD) nelle divisioni 3L e 3M: 155 mm o 130 mm se si utilizza la griglia di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 *bis*.».

([1]) GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj.
([2]) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).
([3]) Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 34 I del 6.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/124/oj).

Articolo 2

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è così modificato:

1) il punto 13, «Allegato I.D delle CEM, di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/833», è sostituito dal seguente:

«Taglia minima del pesce (*)

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm (***)	27 cm	22 cm	27/25 cm (**)
Ippoglosso nero	30 cm	N.P.	N.P.	N.P.
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	N.P.
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	N.P.

(*) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza alla forca, per le altre specie alla lunghezza totale.
(**) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.
(***) 43 cm nella divisione 3L.»;

2) al punto 35, «Rapporto dell'osservatore previsto nell'allegato II.M delle CEM, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833», nel «Modello standard di rapporto dell'osservatore», al punto 1.1, «Allegato II.M Informazioni standardizzate del rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«**Parte 3 Osservazioni sulla bordata**

Inserire osservazioni:

Osservazioni	S/N	Dati particolareggiati
Qualsiasi atto che ostacoli o intimidisca l'osservatore, interferisca con il suo operato o gli impedisca di svolgere i suoi compiti		
Sintesi della potenziale non conformità alle CEM (inserire i riferimenti)		
Funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare (segnalare eventuali interruzioni, interferenze e malfunzionamenti)		
Trasbordi (segnalare tutti i trasbordi)		
Ispezioni in mare (comunicare date, ore e qualsiasi altra osservazione)		
Rifiuti o altro pattume marino (indicare la nave che li sversa, lat./long., data/ora e la descrizione dei rifiuti)		
Qualsiasi altra osservazione»		